ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

[redacted]

Deliberazione N. ..... - 7 -

OGGETTO: Protocollo d'intesa tra l'INPS e la Costa Crociere S.p.A., per l'anticipazione delle prestazioni economiche spettanti al personale marittimo per gli eventi relativi alla malattia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Seduta del ../../....) 20 MAG. 2020

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il d.lgs. 30 giugno 1994, n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il D.P.R. del 22 maggio 2019 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 24 febbraio 2020 di nomina del Vice Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 16 dicembre 2019 relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale delle Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

6

[redacted]

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 119 del 25 ottobre 2019;

Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con cui l'IPSEMA è stato soppresso e le relative funzioni sono state attribuite all'INAIL, che è subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi;

Visto l'articolo10, comma 3, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, il quale ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2014, le attività di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono gestite direttamente dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, che subentra nei relativi rapporti attivi e passivi all'INAIL;

Tenuto conto che, relativamente alla tutela per eventi di malattia dei lavoratori marittimi, sono previste le seguenti peculiari prestazioni:

- indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale (articolo 6 del Regio Decreto Legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1938, n. 831 recante "*Assicurazione contro le malattie per la gente di mare*";
- indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare (articolo 7 del Regio Decreto Legge n. 1918/1937, convertito con modificazioni dalla legge n. 831/1938);
- indennità per inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro;
- temporanea inidoneità all'imbarco conseguente a malattia comune (legge 16 ottobre 1962, n. 1486, "*Disposizioni sull'assistenza ai marittimi dichiarati temporaneamente inidonei alla navigazione*") (c.d. legge Focaccia);

Preso atto che per eventi diversi dalla malattia e correlati a maternità/paternità, disabilità, donazione di sangue e/o midollo osseo

[redacted]

l'Istituto ha emanato la circolare n. 173 del 23 ottobre 2015, con la quale sono state fornite le istruzioni operative ai datori di lavoro interessati ad anticipare per conto dell'Istituto, e conseguentemente a porre a conguaglio, le prestazioni sopra indicate, previa richiesta ed attribuzione del codice conguaglio "CA 2G";

Preso atto che nelle more delle implementazioni tecniche e degli approfondimenti amministrativi, necessari a consentire anche per le prestazioni a tutela della malattia l'anticipazione ed il conseguente conguaglio con le somme dovute all'Istituto, l'INPS e la Costa Crociere S.p.A. hanno sottoscritto, in data 6 maggio 2016, il Protocollo d'intesa, di cui alla determinazione presidenziale n. 34 del 24 marzo 2016, al fine di consentire alla stessa Società l'anticipazione delle prestazioni spettanti al personale marittimo per gli eventi relativi alla malattia;

Preso atto che tale Protocollo è scaduto in data 6 maggio 2019 e la Costa Crociere S.p.A., con PEC del 27 settembre 2019, ha manifestato la volontà di rinnovare il Protocollo d'intesa sopracitato, i cui servizi rimangono operativi fino all'entrata in vigore del nuovo testo negoziale;

Preso atto che l'Istituto ritiene utile sottoscrivere un nuovo Protocollo d'intesa al fine di semplificare le attività in favore degli utenti finali e di garantire al personale marittimo interessato la massima tempestività nell'erogazione delle prestazioni;

Preso atto che lo schema negoziale prevede che la Costa Crociere S.p.A. si impegna ad anticipare, per conto dell'INPS, il pagamento delle prestazioni a tutela della malattia ai lavoratori naviganti assunti in continuità di rapporto di lavoro e al personale con contratto "temporary", ovvero a tempo determinato, operanti a bordo della flotta della Costa Crociere S.p.A., Brand AIDA, definiti sulla base delle matricole INPS riportate nell'allegato A del Protocollo stesso, limitatamente alla indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale, alla indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare, alla indennità per inabilità temporanea da malattia e alla temporanea inidoneità all'imbarco conseguente a malattia comune;

[redacted]

Preso atto che tale elenco contenuto nell'allegato A del Protocollo potrà essere successivamente integrato con specifiche comunicazioni dalla Costa Crociere S.p.A. d'intesa con l'Istituto;

Preso atto che l'INPS con cadenza semestrale, previa verifica della rendicontazione prodotta allo scopo, provvederà a rimborsare le somme anticipate dalla Costa Crociere S.p.A. tramite bonifico alle coordinate bancarie fornite dalla società medesima e che non potranno essere oggetto di rimborso , le somme anticipate e risultanti, in tutto o in parte, non dovute per immotivato ritardo nell'invio della certificazione di malattia o per altre irregolarità delle certificazioni, nonché per provvedimenti sanzionatori in esito a visite mediche di controllo;

Tenuto conto che a tal fine la Costa Crociere S.p.A. si impegna a fornire ai lavoratori adeguata informativa sulla necessaria ottemperanza all'onere di trasmissione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sulla forma e sul contenuto necessario delle certificazioni di malattia, nonché sugli obblighi in materia di reperibilità;

Preso atto che l'anticipazione e il conguaglio con i contributi previdenziali dovuti non sono consentiti per le somme erogate a titolo di prestazioni previste nell'ambito del Protocollo;

Atteso che la verifica della rendicontazione delle somme anticipate dalla Costa Crociere S.p.A ed il relativo rimborso delle stesse saranno a cura della Direzione provinciale di Genova in quanto la Costa Crociere S.p.A. è iscritta al compartimento marittimo di Genova;

Preso atto che da tale Protocollo d'intesa non derivano oneri per l'Istituto;

Rilevato che il Protocollo d'Intesa ha validità di tre anni dalla data di sottoscrizione ed è fatta comunque salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all'altra Parte, con un preavviso di almeno tre mesi, a mezzo posta elettronica certificata;

[redacted]

Preso atto che per le prestazioni eseguite alla data del recesso si provvederà alla chiusura delle attività istruttorie e conseguente rendicontazione delle pendenze;

Preso atto che il Protocollo cesserà di avere efficacia, previa notifica alla Società, qualora anche per le prestazioni previdenziali a tutela della malattia l'Istituto fornisca, in vigenza di accordo, istruzioni per l'anticipazione da parte dei datori di lavoro della medesima prestazione con successivo conguaglio delle somme erogate;

Preso atto che è in corso un'attività di reingegnerizzazione degli applicativi informatici dedicati, nell'ottica di addivenire alla completa armonizzazione delle procedure riferibili alle prestazioni in argomento nei flussi gestionali relativi alla generalità degli assicurati INPS;

Visto il parere fornito dal Responsabile della protezione dei dati nominato dall'Istituto ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, e dell'articolo 39, paragrafo 1, lett. c), del Regolamento (UE) 2016/679;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale,

DELIBERA

di adottare il Protocollo d'intesa tra l'INPS e la Costa Crociere S.p.A., per l'anticipazione delle prestazioni economiche spettanti al personale marittimo per gli eventi relativi alla malattia, secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Il presente Protocollo sarà sottoscritto dal Presidente dell'Istituto.

IL SEGRETARIO	IL PRESIDENTE
Gaetano Corsini	Pasquale Tridico
F.to Corsini	F.to Tridico

Protocollo d'intesa per l'anticipazione delle prestazioni economiche spettanti al personale marittimo per gli eventi relativi alla malattia

Tra

l'**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** (di seguito "INPS"), con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale 80078750587, nella persona del Presidente Pasquale Tridico,

e

la **Costa Crociere S.p.A.** (di seguito "Società" e, congiuntamente all'INPS, le Parti) con sede in Genova, codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Genova n.02545900108, nella persona del dott. Sergio Repetto, giusta procura notarile con atto registrato al n. 27934 del 25 giugno 2018,

Premesso che

- la Costa Crociere S.p.A. è società armatrice di navi da crociera, iscritta al compartimento marittimo del Comune di Genova;

- a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'INPS ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, gestisce direttamente le attività inerenti all'accertamento e riscossione dei contributi, nonché all'erogazione delle prestazioni di malattia, maternità, disabilità, donazione di sangue e midollo osseo per il personale assicurato dapprima presso l'IPSEMA e, a seguito della soppressione di quest'ultimo, dall'INAIL - settore navigazione, subentrato nella titolarità dei rapporti attivi e passivi dell'INAIL;

- il Regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1938, n. 831, recante "*Assicurazione contro le malattie per la gente di mare*", agli articoli 6 e 7 disciplina la tutela, rispettivamente, delle indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale e per malattia complementare;

[redacted]

- la tutela per eventi di malattia a favore dei lavoratori marittimi prevede altresì l'indennità per inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro e la temporanea inidoneità all'imbarco conseguente a malattia comune disciplinate, rispettivamente, da specifiche disposizioni contrattuali e dalla legge 16 ottobre 1962, n. 1486 (*Disposizioni sull'assistenza ai marittimi dichiarati temporaneamente inidonei alla navigazione)* (*Legge Focaccia*);

- le Parti convengono sulla volontà, manifestata dalla Società, di sottoscrivere un Protocollo d'intesa volto a consentire a quest'ultima di anticipare, per conto dell'INPS, il pagamento delle prestazioni a tutela della malattia ai soli lavoratori naviganti in continuità di rapporto di lavoro e per il personale con contratto "temporary", ovvero a tempo determinato, operanti a bordo della flotta Costa Crociere S.p.A., Brand AIDA, ad oggi definiti sulla base delle matricole INPS riportate all'Allegato A. Tale elenco potrà essere successivamente integrato dalla Società, d'intesa con l'Istituto, con specifiche comunicazioni al riguardo;

- la Società è tenuta ad attenersi, nell'attività di anticipazione delle suddette prestazioni, alle istruzioni operative che l'INPS fornisce mediante circolari e messaggi, in merito all'erogazione delle indennità previste per la tutela della malattia;

- con riferimento alla tutela per eventi diversi dalla malattia e correlati a maternità/paternità, disabilità, donazione di sangue e/o midollo osseo, l'Istituto ha emanato la circolare n. 173 del 23 ottobre 2015, con la quale sono state fornite le istruzioni operative ai datori di lavoro interessati ad anticipare per conto dell'Istituto, e conseguentemente a porre a conguaglio, le descritte prestazioni, previa richiesta ed attribuzione del codice conguaglio "CA 2G";

- per gli aspetti correlati al pagamento delle prestazioni di cui al punto precedente, esclusa pertanto la malattia, la Società, ove interessata all'anticipazione delle prestazioni, opererà secondo le istruzioni fornite nella menzionata circolare n. 173/2015;

- nelle more delle implementazioni tecniche e degli approfondimenti amministrativi, necessari a consentire anche per le prestazioni a tutela della malattia l'anticipazione ed il conseguente conguaglio con le somme dovute all'Istituto, si ritiene utile limitare il rapporto convenzionale ai soli lavoratori marittimi assunti in continuità di rapporto di lavoro e per il personale con contratto "temporary", ovvero a tempo determinato, operanti a bordo dell'intera flotta Costa Crociere S.p.A. Brand AIDA, limitatamente alla indennità per

[redacted]

inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale, alla indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare, alla indennità per inabilità temporanea da malattia e alla temporanea inidoneità all'imbarco conseguente a malattia comune;

- l'anticipazione e il conguaglio con i contributi previdenziali dovuti non sono consentiti per le somme erogate a titolo di prestazioni previste nell'ambito del presente Protocollo;

- in data 6 maggio 2016 tra l'INPS e la Costa Crociere S.p.A. è stato sottoscritto il Protocollo d'intesa, di cui alla determinazione presidenziale n. 34 del 24 marzo 2016, avente ad oggetto l'anticipazione delle prestazioni di malattia ai lavoratori marittimi dipendenti dalla Costa Crociere S.p.A.;

- i servizi previsti nel Protocollo di cui sopra, sono rimasti operativi dalla scadenza dello stesso fino alla entrata in vigore del presente testo negoziale;

Visto

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito "Regolamento UE");

- il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

- il Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 (di seguito "Codice");

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

[redacted]

Articolo 1

Oggetto del Protocollo d'intesa

Il presente Protocollo d'intesa, in virtù di quanto disposto dall'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, ha la funzione di regolamentare le procedure amministrative per l'erogazione delle prestazioni economiche per gli eventi a tutela della malattia per i lavoratori naviganti marittimi in continuità di rapporto di lavoro e per il personale con contratto "temporary", ovvero a tempo determinato.

Tale Protocollo è applicato ai lavoratori naviganti operanti a bordo della flotta Costa Crociere S.p.A., Brand AIDA, ad oggi definiti sulla base delle matricole INPS riportate nell'Allegato A.

Per le prestazioni oggetto del presente Protocollo non è ammesso il conguaglio con i contributi previdenziali di legge, atteso il diverso meccanismo di anticipazione e rimborso regolamentato con il medesimo.

Articolo 2
Modalità operative

In caso di malattia, il lavoratore è tenuto, ai sensi della normativa vigente (art. 2, comma 2, del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33) e conformemente alle istruzioni operative fornite dall'Istituto, a trasmettere, entro due giorni dalla data del rilascio, il certificato di malattia, ove cartaceo, alla Direzione provinciale di Genova e al datore di lavoro.

La Società si impegna a fornire ai lavoratori adeguata informativa sia sulla necessaria ottemperanza all'onere di trasmissione di cui all'articolo 2 del decreto legge n. 663/1979 citato, sulla forma e sul contenuto necessario delle certificazioni di malattia, nonché sugli obblighi in materia di reperibilità, atteso che non potranno essere oggetto di rimborso alla Società, in attuazione del presente Protocollo, le somme anticipate e risultanti, in tutto o in parte, non dovute per immotivato ritardo nell'invio della certificazione di malattia o per altre irregolarità delle certificazioni, nonché per provvedimenti sanzionatori in esito a visite mediche di controllo.

La società provvede, inoltre, ad acquisire tutta la documentazione sanitaria ed amministrativa propria del datore di lavoro relativa all'evento di malattia, impegnandosi a produrla all'Istituto nell'ambito del procedimento di

[redacted]

rendicontazione e liquidazione delle indennità oltre che per qualsiasi verifica amministrativa.

Le Parti si impegnano ad assicurare che tutte le attività effettuate in coordinamento nell'ambito del presente Protocollo d'intesa siano effettuate nel rispetto di quanto concordato al successivo articolo 5 per gli aspetti afferenti al trattamento dei dati personali, con particolare rifermento a quelli appartenenti alle categorie particolari di cui all'articolo 9 del Regolamento UE, quali, ad esempio, i dati relativi alla salute.

Per il trattamento di tali particolari tipologie di dati in modalità cartacea, è previsto che i documenti che li contengono siano inseriti sempre in apposita busta chiusa recante all'esterno la dicitura "contiene dati appartenenti alle categorie particolari di cui all'articolo 9 del Regolamento UE 2016/679".

La Società si impegna altresì a predisporre la relativa denuncia delle retribuzioni erogate al lavoratore sulla base delle quali effettuare il calcolo delle indennità spettanti allo stesso, nel rispetto delle istruzioni operative fornite dall'INPS. La denuncia dovrà essere trasmessa all'Istituto con le modalità di cui al successivo articolo 3.

Articolo 3
Adempimenti delle Parti

La Società assume l'obbligo, a fronte dell'onere contributivo nei confronti dell'INPS, di anticipare le somme relative alle prestazioni previdenziali a tutela della malattia oggetto del presente Protocollo.

La Società comunica, inoltre, con cadenza semestrale e nel rispetto della normativa vigente, all'indirizzo PEC di cui al successivo articolo 4, i flussi di anticipazione, indicando i nominativi dei soggetti percettori delle prestazioni, la tipologia di evento oggetto di tutela, gli importi ed i giorni di malattia indennizzati, unitamente alla denuncia delle retribuzioni erogate al lavoratore.

A tal fine, la Società si impegna a rispettare la normativa vigente relativa alla tutela dello stato di malattia a favore dei lavoratori marittimi, le disposizioni dei contratti collettivi applicabili ai lavoratori medesimi e le relative istruzioni operative fornite dall'Istituto, anche in relazione alla determinazione delle somme da corrispondere.

[redacted]

La Società sarà tenuta, inoltre, agli adempimenti propri del sostituto d'imposta derivanti dall'anticipazione delle indennità enunciate nel presente Protocollo, in luogo dell'Istituto.

L'INPS, sulla base delle informazioni fornite dalla Società, effettua dei controlli periodici al fine di verificare la correttezza delle somme anticipate in relazione alle previsioni normative ed alle relative istruzioni operative.

L'INPS con cadenza semestrale, previa verifica della rendicontazione prodotta allo scopo, provvede, a rimborsare le somme anticipate dalla Società tramite bonifico alle coordinate bancarie fornite dalla medesima.

L'INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi da parte della Costa Crociere S.p.A. nelle comunicazioni relative alle prestazioni da erogare.

Articolo 4
Rendicontazione

La verifica della rendicontazione delle somme anticipate dalla Società ed il relativo rimborso delle stesse sono a cura della Direzione provinciale di Genova, in quanto compartimento marittimo presso il quale risulta iscritta l'intera flotta della suddetta Società.

A tale Struttura territoriale, pertanto, sarà inviata con periodicità almeno semestrale, da parte del datore di lavoro, la documentazione riepilogativa delle somme anticipate a mezzo PEC all'indirizzo direzione.provinciale.genova@postacert.inps.gov.it.

Articolo 5
Trattamento dati personali

Lo svolgimento delle attività dedotte nel presente Protocollo implica un trattamento di dati personali, in specie riferibili anche alle categorie particolari di cui all'articolo 9 del Regolamento UE.

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dalle Parti in qualità di Titolari, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento UE.

I trattamenti sono progettati - nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE, al

[redacted]

D.lgs n. 101/2018 e al Codice - esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base del presente Protocollo ed è osservato, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, come sanciti dagli articoli 5 e 6 del Regolamento UE.

Le Parti si impegnano a collaborare fra loro al fine di consentire, nella maniera più agevole possibile, l'esercizio del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali da parte dei soggetti interessati.

Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati di cui vengano in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente Protocollo e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione delle attività e dei trattamenti convenuti.

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

I Titolari del trattamento garantiscono che l'accesso alle informazioni è consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili (art. 28 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati (art. 4, n. 10, del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies del Codice) ferma restando la responsabilità derivante dall'uso illegittimo delle informazioni; ciascuna Parte, pertanto, provvede, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati, operano sotto la sua diretta autorità in qualità di persone autorizzate.

I soggetti di cui al comma precedente procedono al trattamento dei dati personali in osservanza delle previsioni normative al riguardo e nel particolare rispetto del principio di responsabilizzazione del Titolare del trattamento così come sancito dall'articolo 5 del Regolamento UE.

[redacted]

Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o gli incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione del c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 6
Durata e Recesso

Il presente Protocollo d'intesa ha validità di 3 anni dalla data di sottoscrizione.

È fatta comunque salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all'altra Parte, con un preavviso di almeno tre mesi, a mezzo posta elettronica certificata.

Per le prestazioni eseguite alla data del recesso si provvederà alla chiusura delle attività istruttorie e conseguente rendicontazione delle pendenze.

Il presente Protocollo cesserà di avere efficacia, previa notifica alla Società, qualora anche per le prestazioni previdenziali a tutela della malattia l'Istituto fornisca, in vigenza di accordo, istruzioni per l'anticipazione da parte dei datori di lavoro della medesima prestazione con successivo conguaglio delle somme erogate.

INPS

Costa Crociere S.p.A.

[redacted]

Allegato A

COSTA CROCIERE SPA - BRAND AIDA -
MATRICOLE INPS SOGGETTE A CONVENZIONE

Codice /Descrizione	Posizione Inps	Luogo di Iscrizione	CSC	Cod. autorizz.
AIDAcara	3418890526	GENOVA	11502	9F
AIDAvita	3418890223	GENOVA	11502	9F
AIDAaura	3418890829	GENOVA	11502	9F
AIDAdiva	3418890425	GENOVA	11502	9F
AIDAbella	3418890728	GENOVA	11502	9F
AIDAluna	3418890324	GENOVA	11502	9F
AIDAblu	3418890627	GENOVA	11502	9F
AIDAsol	3419076505	GENOVA	11502	9F
AIDAmar	3419431591	GENOVA	11502	9F
AIDAstella	3419663039	GENOVA	11502	9F
AIDAprima	3420394821	GENOVA	11502	9F
AIDAperla	3420660212	GENOVA	11502	9F
AIDAnova	3421058434	GENOVA	11502	9F
AIDAmira	3421253202	GENOVA	11502	9F
PERSONALE A TERRA COSTA	3418882747	GENOVA	11502	2S
PERSONALE A TERRA COSTA NO RI	3418882646	GENOVA	11502	2N
PERS.LE TECNICO A DISP. NO RI	3418890122	GENOVA	11502	2N
Da definire In occasione dell'introduzione di nuove navi *				

* Questa tabella è suscettibile di integrazione a seguito dell'apertura di nuove posizioni previdenziali per la futura iscrizione du nuove navi al Registro Internazionale Italiano (Legge 30/1998)

14 ottobre 2019

[redacted]